

STATUTO

Emanato con D.R. n. 14 del 16.1.2012 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 3.2.2012

Modificato con DD.RR.:

n. 253 del 3.4.2013 pubblicato sulla G.U. n. 93 del 20.4.2013

n. 2480 del 18.9.2015 pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23.9.2015

Parma – settembre 2015

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Principi Fondamentali

1. L'Università degli Studi di Parma, di seguito denominata Università o Ateneo, è un Ente pubblico senza scopo di lucro e ha per fini primari la promozione, la elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, la istruzione superiore, la formazione permanente, mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento, dello studio, al servizio della società, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana.
2. L'Università informa la propria attività ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, dei Trattati dell'Unione Europea, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
3. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento stabilita dalla Costituzione e da atti normativi europei ed internazionali.
4. L'Università ha autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale, negoziale, contabile, che esercita nell'ambito della legislazione vigente.
5. L'Università, per l'espletamento delle sue attività, opera con il concorso di tutte le sue componenti, secondo le competenze e le funzioni normativamente stabilite.
6. L'Università adotta nel perseguimento delle sue finalità il metodo della programmazione, del coordinamento, della valutazione e della verifica delle proprie attività istituzionali.
7. L'Università ispira la propria attività ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità, promozione del merito e di individuazione delle competenze e delle responsabilità di tutto il personale.

8. L'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove e utilizza forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati.

Art. 2 Ricerca Scientifica

1. L'Università, sede primaria di ricerca e di formazione scientifica e tecnologica, garantisce, in conformità ai principi richiamati all'art. 1, ai singoli docenti e alle strutture scientifiche autonomia nella ricerca.
2. L'Università garantisce alle persone preposte allo svolgimento dell'attività di ricerca, nel rispetto dei progetti e dei piani di ricerca elaborati dalle strutture, delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di tutti, l'accesso ai fondi destinati alla ricerca, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti necessari.
3. L'Università favorisce la collaborazione interna, interuniversitaria ed internazionale e l'interscambio di studiosi di tutte le discipline con altre istituzioni culturali e scientifiche. L'Università consente la fruizione da parte di docenti interessati di periodi di esclusiva attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari ed internazionali.
4. L'Università verifica la corretta gestione e la produttività delle attività di ricerca e si adopera per la massima diffusione dei risultati.

Art. 3 Didattica

1. L'Università organizza, coordina e svolge, nella tutela della libertà di insegnamento e nelle forme stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici delle singole strutture, le attività necessarie al conseguimento di tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale.
2. L'Università istituisce ed attiva Corsi di Studio ed altre iniziative didattiche previste dalla vigente normativa, utilizzando anche il

supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati nazionali e internazionali.

3. Il personale docente adempie ai compiti della didattica e della ricerca e partecipa agli organi collegiali di appartenenza. Nello svolgimento delle funzioni di docenza, il singolo è libero di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto delle esigenze di coerenza con l'ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti Organi accademici.
4. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti e dei docenti.
5. L'Università può promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Può infine promuovere e organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente. L'Università a tal fine può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati.
6. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, può provvedere alla copertura degli insegnamenti di un Corso di Studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.
7. L'Università può attivare forme di iscrizione di studenti non impegnati a tempo pieno.

Art. 4 **Diritto allo Studio**

1. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione.

2. L'Università assicura agli studenti condizioni idonee al conseguimento dei rispettivi titoli di studio, entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti.
3. L'Università organizza le attività di orientamento e di tutorato degli studenti, in modo da renderli attivamente partecipi del processo formativo. Tutte le attività di tutorato sono compito istituzionale dei docenti.
4. L'Università provvede ad iniziative atte ad informare e assistere gli studenti in merito all'iscrizione agli studi, all'elaborazione dei piani di studio, all'iscrizione ai corsi post laurea e alla mobilità verso altri Atenei dell'Unione Europea.
5. L'Università pone in essere strumenti idonei a rendere gli studi universitari pienamente fruibili dagli studenti con disabilità, dagli studenti non a tempo pieno e dagli studenti impegnati in attività lavorative.
6. L'Università, attraverso gli organi che presiedono all'attività didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualità della didattica.
7. L'Università, nell'ambito delle proprie finalità e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il Corso di Studio.
8. L'Università può promuovere corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel Regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti didattici delle singole strutture didattiche.
9. L'Università promuove attività culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti dell'Ateneo anche attraverso l'istituzione di servizi e strutture collettive, di intesa con Enti pubblici o privati e avvalendosi delle associazioni studentesche.

10. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.

Art. 5 Internazionalizzazione

1. L'Università assume l'internazionalizzazione tra i fini della propria azione istituzionale.
2. L'Università riconosce l'importanza del raccordo della propria azione con gli atti della politica dell'Unione Europea volti ad aumentare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione.
3. L'Università si impegna al sostegno dell'internazionalizzazione, sia in ambito europeo che extra europeo, favorendo la mobilità di docenti e studenti, incentivando programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca, e stimolando l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, di Corsi di Studio e di insegnamento in lingua straniera.

Art. 6 Diritto e dovere di informazione

1. L'Università ispira la propria attività al principio della trasparenza, della pubblicità e dell'informazione.
2. L'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione, mediante strumenti idonei a facilitarne l'accesso e la fruizione, con modalità stabilite in apposito regolamento.
3. L'Università pubblica un Bollettino ufficiale, i cui contenuti sono definiti dal Regolamento generale di Ateneo, e organizza un sito informatico.

Art. 7
Interventi per il personale

1. L'Università promuove l'aggiornamento, la formazione permanente e la riqualificazione professionale del personale, anche attraverso l'organizzazione di corsi di aggiornamento, di preparazione, di perfezionamento.
2. L'Università istituisce a favore del personale servizi sociali, culturali, ricreativi, sportivi, per il tempo libero.

TITOLO II
ORGANI DI ATENEO

CAPO I
ORGANI DI GOVERNO

Art. 8
Organi di Governo

Sono organi di governo: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

Art. 9
Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa, di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo.
Il Rettore:
 - 1.1. è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
 - 1.2. garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, di libertà della didattica e della ricerca, dei diritti del personale e degli studenti;

- 1.3. garantisce l'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;
- 1.4. convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività e sovrintendendo alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- 1.5. conclude gli accordi in materia didattica, scientifica, amministrativa e ogni altro contratto o convenzione di sua competenza;
- 1.6. emana lo Statuto e i regolamenti di Ateneo, compresi quelli interni di ciascuna struttura;
- 1.7. propone il documento di programmazione triennale dell'Ateneo, come previsto dalle norme, anche tenendo conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;
- 1.8. propone il bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ateneo e il conto consuntivo;
- 1.9. adotta decreti, in casi di necessità e urgenza, per assumere provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica degli organi competenti, di norma, nella prima seduta successiva;
- 1.10. propone il Direttore Generale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera n) della legge n. 240 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- 1.11. esercita le funzioni di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e ne cura lo svolgimento, limitatamente ai provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- 1.12. stipula contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 legge 240/2010;

- 1.13. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo, dalla legge e ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altro organo.
2. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane.
3. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro.
4. Dura in carica per un unico mandato di sei anni non rinnovabile.
5. L'elettorato passivo spetta ai professori che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.
6. L'ufficio di Rettore è incompatibile con qualsiasi altra carica accademica, fatta salva la presidenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
7. L'elettorato attivo per la elezione del Rettore spetta:
 - 7.1. ai professori di prima e seconda fascia;
 - 7.2. ai ricercatori a tempo indeterminato;
 - 7.3. al personale tecnico amministrativo, i cui voti espressi sono calcolati nella misura del 10%;
 - 7.4. alla rappresentanza studentesca nei Consigli di Dipartimento, di cui all'art. 22 comma 22 secondo capoverso del presente Statuto.
8. Le elezioni del Rettore si svolgono nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato e vengono indette dal Decano.
Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore la data prevista per le elezioni del Rettore sono presentate le candidature che debbono essere sottoscritte da almeno dieci componenti del corpo elettorale.

Ciascun candidato rende pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nel governo dell'Università.

9. Il Rettore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle due successive votazioni a maggioranza assoluta dei votanti.
10. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggiore numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
11. Il Rettore nomina con proprio decreto il Pro Rettore Vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza, nonché, in caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Rettore, il Decano dei professori indice nuove elezioni entro trenta giorni.
Il Rettore può nominare con proprio decreto uno o più Pro Rettori con deleghe specifiche.
12. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi di Delegati nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.
13. Il Rettore ha diritto a una limitazione dell'attività didattica, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del DPR 382/80. Tale diritto viene esercitato mediante comunicazione dell'opzione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 10

Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo collegiale che opera per lo sviluppo dell'Ateneo, esercitando funzioni di coordinamento e formulando proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.

2. Il Senato Accademico:
 - 2.1. formula proposte ed esprime pareri obbligatori per l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di Corsi o altre attività didattiche, nonché di sedi, Dipartimenti e Facoltà;

 - 2.2. approva il Regolamento Generale di Ateneo;

 - 2.3. approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle Facoltà in materia di didattica e di ricerca nonché il Regolamento Didattico di Ateneo, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 41 del presente Statuto;

 - 2.4. approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice etico dell'Ateneo;

 - 2.5. esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione, annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

 - 2.6. esprime parere obbligatorio su tasse, contributi e borse di studio per gli studenti;

 - 2.7. esprime parere obbligatorio sulla costituzione del Nucleo di valutazione;

 - 2.8. ha competenza, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, a proporre al corpo elettorale, secondo le modalità regolamentari, mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

- 2.9. formula proposte e pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale di Ateneo;
 - 2.10. approva le modifiche allo Statuto, secondo specifiche modalità di cui al seguente Titolo VIII;
 - 2.11. designa i membri esterni del Consiglio di Amministrazione, proposti da apposita Commissione interna, composta da cinque membri, di cui fa parte il Rettore;
 - 2.12. nomina i componenti del Collegio di disciplina costituito ai sensi dell'art. 10 della legge 240/2010, previo parere del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.13. decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni del Codice etico, qualora queste non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina.
3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni previste dallo Statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo e dalla legge.
 4. Il Senato Accademico opera in configurazione ampia e secondo quanto disposto in materia di quorum dall'art. 18 del R.D. n. 674/1924. In particolare per la validità delle sedute deve essere prevista la maggioranza assoluta dei componenti. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali.
 5. Il Senato Accademico è costituito da:
 - il Rettore che lo presiede;
 - cinque rappresentanti della componente studentesca eletti dalla medesima componente;
 - tre rappresentanti della componente del personale tecnico amministrativo eletti dalla medesima componente;

- tutti i Direttori di dipartimento;
 - sei rappresentanti del personale docente eletti, due tra i professori di prima fascia, due tra i professori di seconda fascia e due tra i ricercatori a tempo indeterminato.
6. I membri del Senato Accademico sono nominati con decreto del Rettore per quattro anni e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. La rappresentanza studentesca è nominata per un massimo di due anni rinnovabile per una sola volta
7. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.
8. I membri del Senato Accademico decadono qualora non partecipino con continuità alle sedute, secondo modalità e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo e secondo le conseguenti modalità previste dal regolamento dell'Organo.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che, in coerenza con le scelte programmatiche operate dal Senato Accademico, delibera e sovrintende in materia di gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Ateneo, fatti salvi i poteri di gestione attribuiti a singole strutture didattiche, di ricerca, di servizio.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
- 2.1. svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
 - 2.2. vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

- 2.3. delibera, previo parere favorevole del Senato Accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi;
- 2.4. adotta il Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità, l'attività gestionale e negoziale;
- 2.5. approva, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico, il bilancio di previsione, annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di Ateneo;
- 2.6. trasmette ai Ministeri competenti il bilancio di previsione annuale, triennale e il conto consuntivo;
- 2.7. conferisce l'incarico di Direttore Generale;
- 2.8. concorda con il Direttore Generale, per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa e ne verifica il conseguimento;
- 2.9. ha le competenze in materia disciplinare, relativamente ai docenti, contemplate dall'art. 10 della legge 240/2010;
- 2.10. approva le proposte di chiamata e di afferenza dei docenti avanzate dai dipartimenti;
- 2.11. esprime parere vincolante sul Codice etico;
- 2.12. delibera, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi: alle tasse e ai contributi per l'iscrizione ai Corsi di Studio e ad altre iniziative formative; alla concessione di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio; alle modalità di collaborazione degli studenti; alle attività di servizio;
- 2.13. delibera l'ammontare dell'indennità per il Rettore, i Pro Rettori, i Direttori di dipartimento, i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e per gli incaricati di attività istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell'Ateneo.

3. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli altri atti normativi dell'Ateneo, dalla legge.

4. Il Consiglio di Amministrazione opera in configurazione ampia e secondo quanto disposto in materia di quorum dell'art. 18 del R.D. n. 674/1924. In particolare per la validità delle sedute deve essere prevista la maggioranza assoluta dei componenti. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali.

5. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da dieci componenti:

- il Rettore che lo presiede;
- due componenti esterni designati dal Senato Accademico;
- due rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della medesima componente;
- quattro docenti interni all'Ateneo;
- un componente del personale tecnico amministrativo.

Per la scelta dei componenti interni, docenti e personale tecnico amministrativo, il Senato Accademico, con propria deliberazione, emana un avviso pubblico per acquisire le candidature del personale docente e del personale tecnico amministrativo.

Il Senato Accademico verifica e attesta con specifica deliberazione, tra le candidature presentate, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lett. i) della legge 240/2010.

Si procede alla consultazione elettorale distinguendo gli elettorati nell'ambito del personale docente e di quello tecnico amministrativo.

Il Senato Accademico, nel rispetto dell'art. 2 comma 1 lettera l) della legge 240/2010, con motivata deliberazione designa, tra gli eletti, i

componenti del Consiglio di Amministrazione, uno dei quali appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo, tenendo altresì conto, in modo ordinatorio, dell'apprezzamento riscontrato nella consultazione elettorale, del principio della pari rappresentanza delle fasce docenti e del principio della pari rappresentanza delle aree culturali di appartenenza.

Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto.

6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. La componente studentesca dura in carica due anni. Il mandato delle componenti è rinnovabile per una sola volta, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. m) della legge 240/2010.
7. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.
8. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono qualora non partecipino con continuità alle sedute, secondo modalità e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo e secondo le conseguenti modalità previste dal regolamento dell'Organo.

CAPO II DIRETTORE GENERALE

Art. 12 Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, ha la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.

2. In particolare:

- 2.1. propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti delle strutture dell'Ateneo, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- 2.2. attribuisce ai Dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni;
- 2.3. definisce gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- 2.4. adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;
- 2.5. adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate salvo quelli delegati ai Dirigenti e ad altre strutture amministrative;
- 2.6. dirige, coordina e controlla l'attività dei Dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, proponendo l'adozione, nei confronti dei Dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 165/2001;
- 2.7. richiede direttamente pareri agli organi consultivi anche esterni all'Ateneo e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
- 2.8. svolge le attività di organizzazione, di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
- 2.9. concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti.

3. Per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa vengono concordati dal Direttore Generale con il Consiglio di Amministrazione e il loro conseguimento sottoposto a verifica.
4. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
5. L'incarico di Direttore Generale, di durata triennale, è attribuito, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, maturata nel settore pubblico o privato, anche internazionale. Con le medesime modalità l'incarico può essere rinnovato.
6. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.
7. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, è previsto il collocamento in aspettativa, senza assegni, per tutta la durata del contratto.
8. Il Direttore Generale propone la nomina di un Vice con funzioni vicarie, indicandolo tra i Dirigenti in servizio presso l'Università. Il Vice Direttore Generale è nominato con decreto del Rettore, decade dall'incarico contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del Direttore Generale.
9. Il Direttore Generale può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, per i motivi contenuti nel contratto individuale di lavoro e in particolare per il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o per inosservanza delle direttive imputabili al Direttore Generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

CAPO III ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 13 Organi Centrali di Ateneo

Sono Organi centrali di Ateneo: il Consiglio degli studenti, il Nucleo di valutazione, il Consiglio del personale tecnico amministrativo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio di disciplina, il Comitato unico di garanzia, il Comitato per lo sport universitario.

Art. 14 Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di autonoma e coordinata partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo e alle azioni per il raggiungimento dei fini istituzionali ed esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo.
2. Il Consiglio degli studenti:
 - 2.1. esprime pareri obbligatori nei casi previsti dallo Statuto e può avanzare proposte sui regolamenti dell'Ateneo per la parte che concerne la didattica e i servizi agli studenti, sulla determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti, sulle misure attuative del diritto allo studio, sull'organizzazione dei servizi erogati agli studenti, sulle norme regolamentari per la elezione delle rappresentanze studentesche; può, inoltre, avanzare proposte sulle modifiche dello Statuto;
 - 2.2. può avanzare proposte su argomenti inerenti al diritto allo studio al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;
 - 2.3. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto e dagli altri atti normativi dell'Ateneo.

3. Il Consiglio degli studenti è composto dagli studenti presenti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di valutazione, Comitato per lo sport universitario, dagli studenti dell'Ateneo presenti nelle rappresentanze a livello regionale e nazionale, da quindici rappresentanti degli studenti secondo raggruppamenti di area definiti da regolamento ed eletti dalla componente studentesca.
4. Con apposito regolamento, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio degli studenti, vengono fissati i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio. Il regolamento è emanato dal Rettore.
5. Il Consiglio degli studenti redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti che viene trasmessa al Rettore, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico.
6. I membri del Consiglio degli studenti durano in carica due anni.

Art. 15 **Nucleo di valutazione**

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è costituito, ai sensi dell'art. 1 della legge 19.10.1999 n. 370, da nove componenti: due professori di ruolo dell'Ateneo, di cui uno coordinatore; cinque membri esterni di elevata qualificazione professionale i cui curricula sono resi pubblici nel sito informatico dell'Università; due studenti dell'Ateneo.
I componenti esterni sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico.
I rappresentanti della componente studentesca sono eletti dagli iscritti all'Ateneo.
2. Sono attribuite al Nucleo:
 - la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti e studenti;

- la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui all'art. 23, comma 1, della legge 240/2010;
 - le funzioni, in raccordo con l'attività dell'Anvur, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali.
3. Non possono far parte del Nucleo di valutazione: il Rettore, i Pro Rettori, i Delegati del Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti, i Direttori dei Dipartimenti, i Presidenti delle Facoltà, i Presidenti dei Corsi di Studio, i Direttori delle Scuole di specializzazione, i Presidenti dei Corsi di master, i Direttori delle Scuole di dottorato, i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
 4. I componenti del Nucleo durano in carica quattro anni e non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta. Il mandato della componente studentesca è biennale, rinnovabile per una sola volta.
 5. Il Nucleo di valutazione è nominato con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
 6. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

Art. 16

Consiglio del personale tecnico amministrativo

1. E' istituito il Consiglio del personale tecnico amministrativo con funzioni di carattere propositivo e consultivo. E' nominato con decreto del

Rettore e si compone di venti membri eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Il Consiglio, in particolare:

2.1. esprime pareri, osservazioni e formula proposte su specifiche problematiche concernenti le attività tecniche e amministrative;

2.2. esprime parere obbligatorio sui regolamenti nelle parti che riguardano il personale tecnico amministrativo.

Art.17

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e amministrativa secondo le disposizioni di legge vigenti e le norme del Regolamento generale di Ateneo.

2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:

➤ uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;

➤ uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

➤ uno effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

3. Almeno due dei componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

4. Non può essere componente del Collegio il personale dipendente dell'Università.

5. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto del Rettore e restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta.

Art. 18 **Collegio di disciplina**

1. Il Collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime parere conclusivo come disposto dall'art. 10 della legge 240/2010, salvo che per i procedimenti disciplinari cui fa seguito un provvedimento non superiore alla censura, per i quali sussiste la competenza del Rettore.

2. I componenti ed il Presidente sono nominati con decreto del Rettore su delibera del Senato Accademico.

3. Il Collegio è unico, articolato in tre sezioni, e costituito da docenti in regime di impegno a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Presidente è un professore di prima fascia.

La prima sezione opera nei confronti dei professori di prima fascia ed è costituita dal Presidente e da due professori di prima fascia. Un ulteriore professore di prima fascia è nominato con funzioni di supplente.

La seconda sezione opera nei confronti dei professori di seconda fascia ed è costituita dal Presidente e da due professori di seconda fascia. Un ulteriore professore di seconda fascia è nominato con funzioni di supplente.

La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal Presidente e da due ricercatori. Un ulteriore ricercatore è nominato con funzioni di supplente.

Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a fasce diverse sarà competente la sezione che assicuri il rispetto del principio del giudizio tra pari.

4. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite da apposito regolamento interno.

Art. 19
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha funzioni e compiti propositivi, consultivi e di verifica. Esplica le proprie attività nei confronti del personale e della componente studentesca.
2. Il Comitato opera in stretta collaborazione con il/la Consigliere/a di fiducia e, secondo necessità, con i/le Consiglieri/e di parità del territorio di riferimento, con il/la Consigliere/a nazionale di parità nonché con gli organismi identificati dalle linee guida sulle modalità di funzionamento del Comitato.
3. Il Comitato è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando la parità di genere.
4. Il Presidente del Comitato è designato nell'ambito dello stesso dal Rettore su proposta del Comitato.
5. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
6. Il Comitato propone al Rettore, tra persone esterne all'Università, la nomina del/la Consigliere/a di fiducia il cui incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta.
7. Le modalità di funzionamento del Comitato e quelle dello svolgimento delle attività del/la Consigliere/a di fiducia sono definite da apposito regolamento.

Art. 20
Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi nonché ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive, esercita tutte le competenze previste dalla normativa vigente.
2. Il Comitato per lo sport è composto da:
 - il Rettore o suo Delegato con funzioni di Presidente;
 - due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti;
 - due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti all'Ateneo;
 - il Direttore Generale o suo delegato con funzioni di segretario.
3. Le modalità di funzionamento del Comitato per lo sport sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti.
4. La gestione degli impianti sportivi e l'organizzazione delle attività sportive possono essere affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici o privati mediante convenzioni, nel rispetto degli indirizzi predisposti dal Comitato per lo sport universitario.
5. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziate con fondi appositamente stanziati dal Ministero competente secondo la normativa vigente, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

TITOLO III
STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE, DI RICERCA
E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITA'

CAPO I
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 21
Strutture Didattiche

1. Sono strutture didattiche dell'Università: i dipartimenti, le strutture di raccordo denominate Facoltà, i Corsi di Studio previsti dall'Ordinamento vigente e rappresentati dai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, corsi per master universitario.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire, attivare o sopprimere corsi.
3. L'elenco delle strutture didattiche è contenuto nel Regolamento didattico di Ateneo nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla legge 240/2010. Lo stesso regolamento disciplina gli ordinamenti degli studi.

Art. 22
Dipartimenti

1. Il dipartimento è la struttura che raggruppa e organizza aggregazioni di settori di ricerca omogenei per fine e/o per metodo. Il dipartimento coordina e sostiene l'attività di ricerca e ne cura la correlata espressione nella didattica.
2. Al dipartimento sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
3. Il dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei singoli afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

4. Al dipartimento è attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale secondo le norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo e nel rispetto del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e del principio del bilancio unico di Ateneo, di cui alla legge n. 240/2010.
5. Il dipartimento:
 - 5.1. propone autonomamente, o coordinato con altri dipartimenti, l'istituzione dei Corsi di Studio e li organizza per quanto di competenza, eventualmente mediante le Facoltà. Il corso, una volta attivato, afferisce al o ai dipartimenti proponenti;
 - 5.2. programma l'utilizzazione delle risorse di docenza per la didattica soddisfacendo le esigenze dei Corsi di Studio;
 - 5.3. procede all'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei corsi con affidamento dei compiti didattici in relazione alle richieste, tramite le Facoltà ove esistenti, dei consigli di Corso di Studio;
 - 5.4. predispone ed approva i piani di sviluppo;
 - 5.5. avanza agli organi di governo dell'Ateneo le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche di sua competenza;
 - 5.6. formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;
 - 5.7. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo.

6. L'organizzazione del dipartimento è espressione dell'autonomia universitaria e risponde primariamente alle esigenze della ricerca e della didattica.
7. I dipartimenti sono diciotto.
La numerosità dei docenti a tempo indeterminato, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, in ciascun dipartimento, è come prevista dall'art. 2 comma 2 lett. b) della legge 240/2010. In caso di riduzione del numero delle afferenze al di sotto di tale soglia per più di un anno solare consecutivo il dipartimento viene sciolto dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
8. Ciascun docente afferisce ad un solo dipartimento.
La richiesta di afferenza viene avanzata dal docente al dipartimento che delibera con voto favorevole: della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per l'afferenza dei professori di prima fascia; della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per l'afferenza dei professori di seconda fascia; della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato per l'afferenza dei ricercatori.
La delibera di accoglimento della proposta di afferenza viene trasmessa per approvazione al Consiglio di Amministrazione.
Contro le suddette deliberazioni è ammesso ricorso al Rettore entro trenta giorni.
9. A ciascun dipartimento compete una dotazione di personale tecnico, amministrativo e di un segretario amministrativo di dipartimento.
10. Sono organi del dipartimento: il Direttore, il Consiglio e la Giunta.
11. Il Direttore ha la rappresentanza del dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione delle delibere adottate, tiene i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

12. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono dettagliate nel regolamento organizzativo del dipartimento.
13. L'elettorato passivo, come di seguito specificato, spetta ai professori che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.
14. L'elettorato passivo per la carica di Direttore del dipartimento spetta ai professori di prima fascia.
15. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia.
16. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.
17. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica quattro anni solari e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere il terzo mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.
18. Qualora il Direttore cessi per qualsiasi motivo, le elezioni debbono essere indette per lo scorcio del mandato in corso.
19. Il Direttore è coadiuvato dal segretario amministrativo di dipartimento, il quale provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, è responsabile della gestione e organizzazione amministrativa del dipartimento. I compiti e le competenze del segretario amministrativo sono definiti dai regolamenti.

20. Il Consiglio è l'organo che delibera la programmazione e la gestione delle attività del dipartimento secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal regolamento di dipartimento.
21. Fanno parte del Consiglio: i docenti; una rappresentanza del personale tecnico amministrativo in misura pari al 10% della componente, con un minimo di tre; il segretario di dipartimento che funge anche da segretario del Consiglio; una rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi, degli assegnisti secondo quanto stabilito dal regolamento di dipartimento.
Per le questioni attinenti la didattica, il Consiglio è allargato ad una rappresentanza degli studenti per un numero complessivo, per tutti i Dipartimenti dell'Ateneo, pari ad ottanta membri ripartiti nel numero di cinque per ciascuno degli otto Dipartimenti con il maggiore numero di docenti afferenti e quattro per ciascuno dei restanti dieci.
22. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate e afferenze, il Consiglio di dipartimento opera in configurazioni ristrette.
23. La Giunta di dipartimento è organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Possono far parte della Giunta i docenti, il personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il segretario amministrativo. La composizione e i compiti della Giunta, la durata del suo mandato e le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento.
24. Il dipartimento esercita le attribuzioni che sono ad esso demandate dallo Statuto nonché dagli altri atti normativi dell'Ateneo, dalla legge e delibera il proprio regolamento secondo le procedure previste dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 23
Consiglio di Corso di Studio

1. Per ogni Corso di Laurea e Laurea Magistrale è costituito un Consiglio di Corso di Studio. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del dipartimento, previo parere della Commissione paritetica docenti studenti e del Senato Accademico, può unificare più Consigli di Corso di Studio secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.
2. I compiti dei Consigli di Corso di Studio sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. Il Consiglio di Corso di Studio è costituito dai professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso e dai ricercatori che svolgono attività didattica di supporto per un insegnamento afferente al Corso, nonché da una rappresentanza degli studenti pari al 20% degli altri componenti.
4. Con apposito regolamento verranno stabilite le modalità di elezione del Presidente nonché dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato dura due anni.
5. Ogni Consiglio di Corso di Studio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un Presidente.
6. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo, assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
7. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste da apposito regolamento e ha la vigilanza sulle attività del Corso di Studio.
8. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, il suo mandato dura tre anni solari e non può essere rinnovato più di una volta.

Art. 24 Facoltà

1. Le strutture di raccordo, denominate Facoltà, possono essere istituite tra dipartimenti raggruppati a fini didattici in relazione a criteri di

affinità e/o di complementarità disciplinare ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. d) della legge 240/2010.

2. Le Facoltà hanno funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta ai dipartimenti di attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio e di gestione dei servizi comuni.
3. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, la Facoltà assume i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con l'amministrazione regionale, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e ricerca.
4. Il numero delle Facoltà non deve essere superiore a dodici.
5. Ogni Facoltà ha un organo deliberante, denominato Consiglio di Facoltà composto da:
 - I Direttori dei dipartimenti raggruppati nella struttura o loro delegati.
 - I Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale coordinati dalla struttura. Nel caso in cui questi siano numericamente superiori al 10% dei componenti i Consigli dei dipartimenti, si procederà alla elezione di una rappresentanza dei Presidenti pari a detto 10% da parte dell'insieme dei componenti dei Consigli dei dipartimenti interessati.
 - Una rappresentanza elettiva degli studenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, in misura pari al 20% del numero complessivo dei componenti l'organo.
6. Il Consiglio di Facoltà elegge, al proprio interno, il Presidente tra i professori ordinari ed è nominato con decreto del Rettore. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo, assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

7. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione.
8. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Presidente sono contenute nel Regolamento organizzativo di Facoltà. Il Presidente dura in carica tre anni solari e la carica è rinnovabile per una sola volta.
9. In caso di cessazione anticipata dalla carica le elezioni sono indette dal Decano per lo scorcio dell'anno nel quale si è verificata la cessazione e per il successivo mandato pieno.
10. La partecipazione al Consiglio di Facoltà non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.
11. Il Regolamento organizzativo di Facoltà stabilisce le norme relative al funzionamento del Consiglio di Facoltà per quanto non regolato dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento didattico di Ateneo.
12. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. c) ed f) della legge n. 240/2010 ulteriori specificazioni per le strutture che assumono anche funzioni assistenziali sono riportate all'articolo 39 del presente Statuto

Art. 25

Commissione paritetica docenti studenti

1. In ciascun dipartimento ovvero, quando esistente, in ciascuna Facoltà, è istituita, senza maggiori oneri a carico dell'Ateneo una Commissione paritetica docenti studenti.
2. La Commissione ha i seguenti compiti: attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività

di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione e soppressione dei Corsi di Studio.

3. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione può formulare pareri e proposte alle strutture interessate.
4. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spesa.

Art. 26 **Corsi di dottorato di ricerca**

1. Il dottorato di ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria.
I Corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della normativa vigente, possono essere istituiti dall'Università, da Consorzi tra Università e tra Università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione.
2. L'Università istituisce e organizza i Corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento anche attraverso l'attivazione di Scuole di dottorato.

Art. 27 **Corsi di Specializzazione**

1. I Corsi di Specializzazione sono istituiti, attivati e soppressi dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei dipartimenti interessati.
2. L'organizzazione e l'attività didattica dei Corsi di Specializzazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 28
Master universitari e altre attività didattiche

1. I Corsi di Perfezionamento e di Alta Formazione per Master universitari e le altre attività didattiche sono istituiti e attivati, su proposta del dipartimento, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Tali attività sono svolte con autonomia didattica, nei limiti della normativa vigente e con le modalità stabilite nel provvedimento di attivazione.

CAPO II
CENTRI

Art. 29
Centri Universitari

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può deliberare la istituzione di:
 - 1.1. Centri interdipartimentali, di ricerca o di servizi, di cui alla legge 382/80.
 - 1.2. Centri didattico amministrativi o di servizi per la ricerca, eventualmente dotati di personale tecnico-amministrativo, di spazi e attrezzature.
 - 1.3. Centri clinici che svolgono funzioni assistenziali.
 - 1.4. Centri in cui sono coinvolti enti pubblici e privati, con i quali possono essere esplicate attività e servizi.

2. Le risorse necessarie per il funzionamento dei Centri, con particolare riferimento alle spese generali, al personale e agli spazi utilizzati sono, di norma, garantite dalle utenze interne od esterne e/o dalle Istituzioni coinvolte. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può assegnare ai Centri un contributo annuale come dotazione per l'espletamento delle loro funzioni.
3. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalità per l'istituzione ed attivazione, per l'organizzazione, per la regolamentazione e il funzionamento, per la verifica del perseguimento delle finalità istitutive e per la disattivazione dei Centri nelle varie tipologie.

Art. 30
Centri Interuniversitari

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, su proposta del Senato Accademico, la istituzione di (o la adesione a) Centri di ricerca o Centri di servizi, quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università tramite la stipula di apposite convenzioni.
2. Le modalità per la costituzione dei (o la adesione a) Centri Interuniversitari sono quelle previste dalla normativa vigente e riportate nel Regolamento generale di Ateneo.

CAPO III
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO,
MUSEI E ARCHIVI

Art. 31
Sistema Bibliotecario di Ateneo, Musei e Archivi

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante l'integrazione con il Sistema Bibliotecario Nazionale e altre iniziative di interesse nazionale e internazionale.
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo promuove e realizza l'accesso alle informazioni e ai documenti mediante la predisposizione di servizi miranti a recepire le esigenze informative dell'utenza e a soddisfarle anche in collaborazione con altre istituzioni e sistemi nazionali e internazionali.
3. Il Sistema museale e archivistico dell'Ateneo è costituito dall'insieme delle strutture responsabili dell'acquisizione, della conservazione, della valorizzazione e della fruizione degli archivi, delle raccolte artistiche, naturalistiche e scientifiche.
4. L'Università organizza le sue raccolte museali e naturalistiche a fini di studio, ricerca e diffusione culturale e partecipa al sistema museale nazionale e internazionale.
5. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo e del Sistema museale e archivistico sono disciplinati da regolamenti approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 32

Dotazione organica del personale amministrativo e tecnico

1. L'Università, nell'ambito della sua autonomia, definisce la dotazione organica del personale amministrativo e tecnico necessario al

perseguimento dei propri fini istituzionali, con decreto del Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Consiglio del personale tecnico amministrativo.

2. La dotazione organica viene aggiornata almeno con cadenza triennale tenendo conto delle esigenze di funzionalità delle strutture dell'Ateneo in coerenza con la programmazione economico-finanziaria pluriennale.

Art. 33

Funzioni dirigenziali

I dirigenti a tempo indeterminato e i titolari di incarichi di funzione dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza nell'ambito delle direttive impartite dal Direttore Generale, i programmi e i progetti deliberati dagli Organi di governo dell'Ateneo. Essi sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi prefissati, della corretta ed efficiente gestione tecnico – amministrativa e finanziaria.

TITOLO V

AUTONOMIA FINANZIARIA, CONTABILE, GESTIONALE E NEGOZIALE

Art. 34

Disposizioni generali

1. L'Università ha piena autonomia finanziaria, contabile e gestionale nel rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento universitario.
2. Le entrate dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e privati, da tasse e da contributi stabiliti nell'ambito della legislazione vigente che si applica all'Università, da forme autonome di finanziamento quali erogazioni di Enti pubblici e privati, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni.
3. L'Università ha piena autonomia negoziale che esercita per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento universitario.
4. L'Università può porre in essere ogni atto negoziale, ivi compresi atti di costituzione, di adesione a società e altre forme associative e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali in Italia e all'estero, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca e in ogni caso utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
5. L'eventuale avanzo di amministrazione viene destinato per le finalità dell'Ente di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Art. 35

Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, l'attività gestionale e negoziale

1. I criteri della autonomia amministrativa, finanziaria, gestionale e negoziale dell'Università sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità.

2. Il regolamento di cui al comma precedente è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e i dipartimenti, ed è emanato dal Rettore con proprio decreto.

Art. 36

Individuazione degli Organi e delle strutture dotate di autonomia finanziaria e amministrativa

E' attribuita autonomia finanziaria e amministrativa ai dipartimenti. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può attribuire autonomia finanziaria e amministrativa a Centri e ad altre strutture dell'Università sulla base del Regolamento generale di Ateneo.

TITOLO VI

RAPPORTI CON ALTRE FORMAZIONI SOCIALI

Art. 37

Rapporti con altre Formazioni Sociali

1. L'Università, in conformità ai principi generali del presente Statuto, considera fra i propri compiti lo sviluppo delle relazioni con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica.
2. L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con Enti e imprese locali, regionali, nazionali e internazionali. A tal fine può stipulare apposite convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio, nonché l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.

3. L'Università può utilizzare specialisti e professionisti di alta qualificazione ai quali affidare per contratto attività didattiche per gli insegnamenti previsti nei Corsi di Studio. Le modalità di utilizzo e i criteri di selezione sono disciplinati da apposito regolamento.
4. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati da apposito regolamento.
5. L'Università può partecipare con il proprio personale e le proprie strutture, ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale, anche con le relative prestazioni d'opera, per conto di Enti pubblici e privati. Le responsabilità del personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito regolamento.
6. L'Università può stipulare accordi di collaborazione con altri Enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività istituzionali di interesse comune ivi comprese attività editoriali.
7. L'Università collabora con amministrazioni pubbliche ed Enti territoriali, al fine di conseguire obiettivi di comune interesse nell'ambito della formazione, della ricerca, dei servizi agli studenti e del diritto allo studio.

Art. 38

Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università promuove e partecipa a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla ricerca e alla formazione o, comunque utili, per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. La partecipazione di cui al comma precedente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

- 3.1. livello di eccellenza dell'attività svolta;
 - 3.2. disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative sufficienti;
 - 3.3. destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche, riservandone una quota al finanziamento della ricerca di base;
 - 3.4. espressa previsione di forme di tutela degli interessi dell'Università in occasione di aumenti di capitale.
 - 3.5. limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
 - 3.6. i rappresentanti dell'Università negli organi delle società o delle altre forme associative costituite a norma del comma 1 del presente articolo sono nominati con decreto del Rettore. Sono tenuti a trasmettere annualmente al Rettore una relazione sull'attività svolta.
4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.
 5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio costituisce forma autonoma di autofinanziamento di cui all'art. 7, comma 1 lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168.
 6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore Generale che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

Art. 39

Rapporti con il Sistema Sanitario

1. L'Università, nel rispetto dei propri fini istituzionali di didattica, alta formazione e ricerca, concorre alla tutela e alla promozione della salute dell'individuo e della collettività, instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, i Servizi Sanitari Regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute.
Tale collaborazione si attua tramite la struttura di raccordo dei dipartimenti universitari di area medico-chirurgica e altre strutture didattiche o dipartimenti interessati, attraverso accordi, convenzioni e protocolli che assicurino la più ampia e completa formazione degli studenti nei Corsi di Studio, senza che vengano pregiudicati in alcun modo i doveri didattici e di ricerca del personale universitario che opera nell'area della sanità.
2. La struttura di raccordo tra i dipartimenti universitari raggruppati ai fini di cui al precedente comma, denominata Facoltà, opera come previsto dall'art. 24 del presente Statuto; essa si occupa della elaborazione, proposta ed attuazione di progetti formativi coerenti con la missione dell'Ateneo e delle Aziende Sanitarie ad essa correlate, ed è coinvolta nelle attività assistenziali assumendo compiti e responsabilità nei confronti del Sistema Sanitario. La Facoltà rientra nei criteri di numerosità per l'Ateneo di cui all'art. 24 comma 1. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il Sistema della Sanità, il Presidente del Consiglio di Facoltà assume i compiti previsti per il Preside dal DLgs 517/1999, dalla L.R. della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004, dalle delibere di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 318/2005 del 14/02/2005, nonché da quanto previsto dagli Accordi Attuativi Locali tra Università degli Studi di Parma e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Al Presidente della Facoltà, inoltre, possono essere conferite deleghe da parte del Rettore per funzioni nell'ambito della Sanità che le disposizioni vigenti attribuiscono alla sua figura.
3. Il Presidente della Facoltà è eletto in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del presente Statuto.

4. Al fine dello svolgimento dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo la composizione dell'organo deliberante della Facoltà, denominato Consiglio di Facoltà, nel rispetto dell'art. 24 del presente Statuto è la seguente:

- i Direttori dei Dipartimenti raggruppati nella struttura, o loro delegati;
- una rappresentanza elettiva degli studenti dei Corsi afferenti ai Dipartimenti coinvolti, in misura pari al 20% del numero complessivo dei componenti l'organo;
- i Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi dentaria;
- i Direttori universitari dei Dipartimenti ad Attività Integrata dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria;
- un Direttore delle Scuole di Dottorato di area medica individuato dai Direttori dei Dipartimenti raggruppati nella struttura;
- due rappresentanti dei Presidenti degli altri Corsi di laurea e laurea magistrale afferenti ai dipartimenti coinvolti, eletti dai presidenti stessi;
- tre rappresentanti dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, eletti dai Direttori stessi;
- docenti componenti delle giunte dei dipartimenti coinvolti, eletti dai docenti delle giunte stesse, fino a completare il numero massimo dei componenti il Consiglio di Facoltà come previsto dall'art. 2 comma 2 lett. f) della legge 240/2011.

Ai lavori del Consiglio di Facoltà possono assistere senza diritto di voto, i Direttori Generali o loro delegati delle aziende sanitarie maggiormente coinvolte nelle attività della Facoltà.

Art. 40

Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata dalla legislazione vigente e da apposito regolamento di Ateneo.

TITOLO VII AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 41 Disposizioni generali

1. L'Università persegue la sua autonomia attraverso l'emanazione dello Statuto, dei relativi regolamenti di attuazione e di altri regolamenti che si rendessero necessari per realizzare le sue finalità istituzionali.
2. I regolamenti di Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi dello Statuto. I regolamenti devono essere proposti nella loro interezza ad entrambi gli Organi. I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore, salvo che non sia diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito informatico dell'Università. Sono altresì pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.
3. Il Regolamento generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di elezione degli Organi, è deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione sentiti, per le parti di loro competenza il Consiglio degli studenti e il Consiglio del personale tecnico amministrativo.
4. Il Regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento dei Corsi di Studio e delle eventuali altre attività formative, è deliberato dal Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche,

sentito il Consiglio degli studenti previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri di afferenza dei Corsi di Studio ai dipartimenti. Il Regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri di individuazione dei garanti dei Corsi di Studio.
6. Il Codice etico è approvato dal Senato Accademico. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina per il personale docente e sotto la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari per il personale tecnico amministrativo, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico, comminando le sanzioni di cui al successivo art. 43.
7. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità, l'attività gestionale e negoziale che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università, nel rispetto dei principi relativi al bilancio unico di Ateneo, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Il regolamento può individuare anche forme autonome di gestione e ne fissa le norme relative.
8. Il Regolamento degli studenti è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio degli Studenti.
9. I regolamenti e gli accordi riguardanti il personale tecnico amministrativo sono deliberati e approvati come prescritto dalla normativa vigente.
10. Il Regolamento in materia di attività svolte dal personale nell'ambito dei rapporti con terzi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole del Senato Accademico.

11. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, per i settori di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti richiedendone parere all'altro organo.

Art. 42

Regolamenti delle strutture

1. I regolamenti che disciplinano il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e dei Centri di servizio sono proposti dalle strutture stesse ed approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, il Rettore, con atto motivato e su conforme delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, può chiedere alla struttura che lo abbia proposto il riesame del regolamento.
3. Nel caso di ulteriore non condivisione del dispositivo regolamentare da parte di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, esso viene riformulato e deliberato dal Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, sempre secondo le rispettive competenze.
4. I regolamenti sono emanati dal Rettore ed entrano in vigore, salvo che non sia diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito informatico dell'Ateneo.

Art. 43

Codice etico

Il Codice etico dell'Università determina i valori fondamentali della comunità universitaria ed è volto al riconoscimento e al rispetto dei diritti individuali nonché all'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, ivi compresi quelli derivanti dalla partecipazione agli organi, e detta le regole di condotta nell'ambito

della comunità universitaria. Le infrazioni del Codice da parte dei componenti la comunità universitaria, diverse ed ulteriori rispetto alle tipologie di infrazioni disciplinari attualmente vigenti per i medesimi soggetti, e per le quali continuano a trovare applicazione le relative specifiche disposizioni di legge, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità:

a) richiamo riservato

b) richiamo con pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 44 Incompatibilità

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e per i Direttori di dipartimento limitatamente allo stesso Senato. E' fatto altresì divieto di essere componente di altri Organi Statutari dell'Università, salvo che del Consiglio di dipartimento, del Consiglio di Corso di Laurea, del Consiglio di Facoltà, del Consiglio di Scuola di Specializzazione e dei Consigli relativi ad altre attività didattiche.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico non possono ricoprire il ruolo di Direttore di Scuole di Specializzazione. Non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali, telematiche. E' fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'Anvur.

Art. 45
Norme per il funzionamento degli Organi

1. La mancata designazione o elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o non eletti sia superiore alla metà dei componenti dell'organo.
2. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina le modalità di funzionamento degli organi collegiali.
3. Il numero dei rappresentanti elettivi degli studenti che entrano a far parte degli organi non è vincolato al numero dei votanti nelle rispettive elezioni.

Art. 46
Norme di attuazione

1. Il presente Statuto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è, altresì, pubblicato sul sito informatico di Ateneo.
2. Le norme di attuazione dello Statuto sono demandate al Regolamento generale di Ateneo, agli altri regolamenti previsti dallo Statuto e ai regolamenti che si rendessero necessari per il migliore perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti.
4. Per tutto quanto non specificato nello Statuto e nei regolamenti si applicano le norme disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non contrastino con lo Statuto e con i regolamenti.

Art. 47
Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è proposta dal Senato Accademico e dallo stesso deliberata, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 48
Norme di richiamo

Ai fini del presente Statuto, quando non diversamente specificato, si intendono:

- per professori: i professori di prima e seconda fascia;
- per decano: il professore di prima fascia con maggiore anzianità accademica nel ruolo;
- per docenti: i professori e i ricercatori;
- per ricercatori: i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato e gli assistenti di ruolo ad esaurimento;
- per personale: i docenti e il personale tecnico amministrativo;
- per personale tecnico amministrativo: i dipendenti tecnico amministrativi assunti a tempo indeterminato;
- per studenti: gli iscritti ai Corsi di Studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE

Art. 49
Organizzazione dei dipartimenti

1. I dipartimenti esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto sono soggetti a riorganizzazione ai sensi di quanto stabilito dal comma 2, dell'art.2 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
2. I competenti Organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organismi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello Statuto sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 50
Organi in carica

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta Ufficiale, i competenti Organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi Organi statutari.
2. Gli Organi collegiali dell'Università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo Statuto. Gli Organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1, dell'art. 2 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo Statuto.